

RG 6427-2011



TRIBUNALE DI TREVISO

Il Giudice,

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 22 marzo 2012
(depositato in data 26 marzo 2012) con il quale non ha autorizzato il GI ad
astenersi non ravvisando nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 51
comma 2 cpc;

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 19 aprile 2012 ore 9.00.

Si comunichi.

Treviso, 27 marzo 2012

Il Giudice

Sciofane

IL CANCELLIERE
Dot. Manuela LOPEZ

Dot. Manuela LOPEZ

Il 28 MAR. 2012
CANCELLIERE





TRIBUNALE DI TREVISO

Il Giudice,

rilevato che il legale rappresentante della Essedi Studio, Sandro Dallavalle, ha presentato un esposto nei confronti del GI in relazione ad un provvedimento da questo adottato nella presente causa;

rilevato che il GI, a seguito di tale esposto, è stato chiamato a fornire chiarimenti su richiesta della Procura Generale della Repubblica;

ritenuto che, nel caso di specie, sussistono gravi ragioni di convenienza perché il GI si astenga dal decidere sulla presente causa, ex art. 51 comma 2 c.p.c.;

P.T.M.

Trasmette gli atti al Presidente del Tribunale affinché autorizzi il GI ad astenersi e assegni la presente causa ad altro GI.

Treviso, 22 marzo 2012.

Il Giudice Istruttore

Scavotomiu

*Letta al Presidente
presentato dal Dallavalle - l'esperto
costituito da un evidente diffidente
farmacizzazione - non abbia un
contenuto tale da indurre il
giudice istruttore ad astenersi
in base a motivi di opportunità
Visto l'art. 51 c.p.c.
La dott. ma Scava Tomiu ad astenersi.*

Treviso 22 marzo 2012

Scava Tomiu

Scava Tomiu



TRIBUNALE DI TREVISO
Seconda Sezione Civile

- Verbale di udienza -

Il GI,
dato atto dell'adesione da parte di entrambi i procuratori all'astensione proclamata dall'OUA;
rilevato che nei confronti del presente GI è stato presentato da parte del legale rappresentante di parte attrice, Sandro Dallavalle, un esposto al CSM a seguito del quale sono stati chiesti chiarimenti,
ritenuto che sussistono gravi ragioni di convenienza per astenersi dal decidere sulla presente causa, ex art. 51 comma 2 cpc;

P.T.M.

trasmette il fascicolo al Presidente del Tribunale perché autorizzi il GI ad astenersi e assegni la presente causa ad altro GI.

Il Giudice

SAVIGNOLI

*Il presidente
vista l'istanza della dott. me Fassini
e preso atto che il Dallavalle ha
presentato un esposto (qualche volta
è evidente constatare di forestazione
nel quale si ignorano i benefici
giuridicamente scaturiti dalla
dott. me Fassini (e di altri ma*

fisisti), Considerato che l'evidenza
della giustificazione del consumo
può sotto la ritenere
sufficiente un'ipotesi ex art.
51 c.p.a.

non autorizzo

il C.L. dott. na Elisa Pazzini
ad astenersi
39 versate provvedimento
comitato dell'intervento.

Tu. 22 marzo 2012

IL CANCELLIERE
Dott. Mariela LOPEZ

Deposito in
26 MAR. 2012
IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni SERRAVON

615 cpc, potendo essere il suo diritto già interamente soddisfatto a seguito della pronuncia in sede di opposizione alla ingiunzione.

Dall'inammissibilità della opposizione consegue il rigetto della domanda ex art. 96 cpc. e di ogni altra domanda volta al risarcimento del danno.

Deve essere, inoltre, rigettata la domanda ex art. 96 cpc svolta da parte della convenuta Andreon Arredamenti Srl, non avendo provato né tanto meno allegato il pregiudizio subito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Ai fini della determinazione del compenso dovuto al difensore, si ritiene che nel caso di specie debba procedersi a una sola liquidazione in quanto l'opera defensionale, anche se formalmente non unica, ha comportato sostanzialmente la trattazione delle medesime questioni di fatto e di diritto (cfr. Cass. 21064/2009).

Le spese di lite sono liquidate secondo equità a seguito della abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico da parte del DL. 1/2012, utilizzando come mero parametro il DM 8 aprile 2004 in attesa della emanazione del nuovo DM che disciplinerà la materia.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Rigetta la opposizione in quanto inammissibile;
- Rigetta le domande ex art. 96 cpc e di risarcimento del danno;
- Condanna Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. Sas al pagamento in favore di Andreon Arredamenti Srl e Andreon Francesco delle spese di lite che liquida in complessivi € 30,00 per spese ed in € 2.300,00 per competenze del difensore, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Treviso, il 4 aprile 2012.

Il Giudice,

S. M. F. O. T. W.

Trasmessa in originale alla cancelleria in data 4.04.2012 per il deposito e la pubblicazione, ex art. 133 c.p.c.

IL CANCELLIERE
Dott. Manuela LOPEZ

Depositato in Cancelleria

Pagina 6 di 6

5 APR. 2012

IL CANCELLIERE
Dott. Manuela LOPEZ

